

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI EUROCAR

PARTE C: DISPOSIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI D'OPERA E SERVIZI

Le seguenti disposizioni generali si applicano in aggiunta o in deroga alle disposizioni di cui alle Parte A ai contratti d'opera e servizi.

1. GARANZIA

- 1.1 All'accettazione dei servizi specifici, il Fornitore garantisce che i servizi erogati dallo stesso e dai suoi subappaltatori e fornitori possiedono le caratteristiche espressamente stipulate e normalmente previste e, in particolare, che corrispondono allo stato dell'arte della tecnologia. Il Fornitore dovrà rilasciare una garanzia per eventuali difetti presenti al momento della consegna o dell'accettazione e che emergono durante i periodi di garanzia previsti dalla legge.
- 1.2 In presenza di difetti, il Cliente può, a propria discrezione, richiedere la correzione dei difetti ovvero una nuova consegna/produzione. Qualora non sia ragionevole esigere la correzione del difetto da parte del Fornitore, questi deve consegnare una copia priva di difetti ovvero fabbricare un nuovo prodotto/servizio.
- 1.3 Se il Fornitore rifiuta l'adempimento successivo, se quest'ultimo non è andato a buon fine o è irragionevole per il Cliente ovvero se il Fornitore non soddisfa la richiesta di adempimento successivo da parte del Cliente entro un termine adeguato al caso specifico, il Cliente potrà far valere i diritti allo stesso spettanti per legge, incluso il diritto di autoprestazione in caso di servizi previsti da un contratto di lavori e servizi. In tal caso, il Cliente avrà diritto anche al risarcimento degli effettivi costi sostenuti per la riparazione del difetto.

2. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

- 2.1 Il Fornitore sarà responsabile dell'adeguata esecuzione dell'opera o del servizio e della conformità alle disposizioni di legge, in particolare le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, le leggi sulla concorrenza e le leggi sulla protezione dati. Il Fornitore sarà responsabile per tutti i danni diretti e indiretti, inclusi i danni consequenziali, ecetto nel caso in cui possa dimostrare che i danni verificatisi non gli sono imputabili.

3. DIRITTI RELATIVI AI SERVIZI E/O ALL'OPERA AI SENSI DEL CONTRATTO

In aggiunta o in deroga all'articolo 13 della Parte A, si conviene quanto segue rispetto ai servizi e ai lavori previsti dal contratto:

- 3.1 In linea di principio, il Cliente avrà diritto a tutti i risultati derivanti nell'ambito dell'ordine (inclusi report di test e sviluppo, suggerimenti, idee, bozze, progetti, proposte, campioni, modelli, disegni, serie di dati CAD e altri documenti). Il Cliente riceverà i diritti d'uso gratuiti, esclusivi, irrevocabili e cedibili in sub-licenza di tutti i servizi contrattuali, inclusi i software sviluppati, senza limiti di tempo, luogo e oggetto; ciò include anche il diritto del Cliente alla riproduzione e alla modifica. Qualora il Fornitore ingaggi subappaltatori, dovrà garantire mediante adeguati accordi contrattuali che anche i subappaltatori forniranno al Cliente i suddetti risultati e diritti d'uso. L'utilizzo dei servizi contrattuali da parte del Fornitore o di terzi richiede il previo consenso scritto del Cliente.
- 3.2 Laddove dovessero emergere innovazioni (incluse, in particolare, invenzioni, proposte di miglioramento tecnico, know-how, ma anche altre conquiste intellettuali e creative) durante la fornitura dei servizi contrattuali, il Fornitore è tenuto a informarne il Cliente e a presentare tutti i documenti necessari per la valutazione delle suddette innovazioni. Il Cliente è il solo autorizzato a presentare domande per la concessione dei diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore dovrà impiegare le suddette innovazioni nei confronti dei propri dipendenti in maniera tempestiva e senza restrizioni, e dovrà supportare il Cliente nell'ottenimento dei diritti di proprietà, in particolare rendendo le dichiarazioni necessarie. Qualora il Cliente rinunci per iscritto alla registrazione a favore del Fornitore, quest'ultimo avrà diritto di registrare il diritto di proprietà corrispondente a proprie spese. Il Cliente beneficerà di un diritto d'uso esclusivo, gratuito e cedibile, illimitato in termini di tempo, luogo e contenuto, dei diritti di proprietà intellettuale concessi al Fornitore. Il Cliente e il Fornitore sosterranno ciascuno i costi relativi ai compensi dovuti esclusivamente per le invenzioni dei propri dipendenti.
- 3.3 Il Cliente dichiara di accettare la cessione di tutti i diritti. L'annullamento o la risoluzione del Contratto per qualsivoglia ragione, non compromette i diritti e gli obblighi reciproci previsti dalla presente clausola.

Il Fornitore

Il Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: 1. Garanzia; 3. Diritti relativi ai servizi e/o all'opera di cui al Contratto.

Il Fornitore
